Rapporto

numero	data	Dipartimento
6267 R	14 ottobre 2009	TERRITORIO

Concerne

della Commissione della legislazione
sul messaggio 22 settembre 2009 concernente la modifica della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCP)

PREMESSA

L'urgenza sulla necessità di modificare gli 11 articoli riproposti dettagliatamente nel messaggio n. 6267, che sostituisce il precedente n. 6161, è dettata dal fatto che il rilascio delle patenti da pesca per il 2010 deve essere effettuato entro la fine dell'anno in corso. Vi sono aspetti tecnici e burocratici dei quali va tenuto conto.

In considerazione del fatto che la Federazione ticinese acquicoltura e pesca (FTAP) già nel 2008 stimava di aver perso circa 500 soci, 300 dei quali rappresentati dai giovanissimi ai quali veniva negata la patente e i rimanenti 200 costituiti in gran parte da genitori che prima staccavano la patente con lo scopo di introdurre i loro figli alla pesca, ben si evince che la necessità di porre un efficace correttivo al divieto che impedisce ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni di divertirsi pescando rivesta carattere d'urgenza.

PRINCIPALI OBBIETTIVI

I principali obbiettivi che la revisione della LCP persegue, del resto ben commentati nel messaggio in esame, si possono brevemente riassumere con gli articoli qui di seguito:

- **Articoli 14, 29 e 40 LCP** - Definire da chi viene assunto l'onere di organizzare i corsi di introduzione alla pesca stabiliti dal diritto federale e quelli necessari per l'ottenimento della patente per la pesca dilettantistica; a tutt'oggi questa incombenza è stata svolta per delega dalla FTPA.
- **Articoli 13 e 16 LCP** - Aggiornare le modalità di rilascio delle patenti proponendo giustamente, tra l'altro, di permettere ai minori di 14 anni di avvicinarsi gratuitamente alla pesca nel rispetto delle leggi vigenti. Sarà poi compito dei genitori decidere se i loro figlioli debbano o meno venire accompagnati sugli argini dei fiumi o sulle rive dei laghi del nostro Cantone. A partire dal 13° anno di età è fatto obbligo al novello pescatore di partecipare al corso di introduzione sulla pesca previsto dall'OPAn.

  La Commissione ha ritenuto corretto eliminare la palese disparità di trattamento tra normodotati e motulesi, introducendo anche per questi ultimi l'obbligo di staccare a pagamento la patente per la pratica della pesca. Allo scopo di permettere una comoda attività anche ai pescatori in carrozzella, l'Ufficio cantonale caccia e pesca prepara regolarmente apposite piazzole e piattaforme in posizioni strategiche facilmente raggiungibili.

1.0064

- **Articoli 8 e 17 LCP (vedi messaggio)**
- **Articoli 18 e 20 LCP (vedi messaggio)**
- **Articoli 11 e 15 LCP**

  Questi articoli riguardano il ritiro della patente da parte dei preposti nei casi previsti dal regolamento di applicazione.
  Con la modifica proposta si supplisce a una palese lacuna che permetteva al pescatore sanzionato di staccare senza problema la patente turistica ottenibile ad esempio presso gli enti turistici, di ripetere l'operazione più volte e quindi di pescare regolarmente malgrado fosse privo della regolare patente senza conseguenze di sorta.

Appare comunque impossibile poter controllare efficacemente se il pescatore sanzionato agisce di nuovo scorrettamente, ma nel caso dovesse venire di nuovo scoperto le sanzioni saranno ben più gravi.

CONCLUSIONI

Preso atto che la perdita finanziarie dovuta a minori introiti dovuti alla gratuità dei permessi concessi ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni, importo che si stima in circa fr. 20'000.- l'anno al massimo, considerato che le modifiche proposte non richiedono in nessun caso l'aumento del personale statale preposto ai controlli, la Commissione della legislazione propone di aderire al disegno di legge allegato al presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Angelo Paparelli, relatore
Bignasca M. - Caimi - Calastri - Carobbio -
Ducry - Kandemir Bordoli - Mellini -
Pantani - Pestoni - Righinetti (con riserva)

Disegno di

LEGGE

cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 22 settembre 2009 n. 6267 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 14 ottobre 2009 n. 6267 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 è così modificata:

Art. 8

Le catture devono essere iscritte nell'apposito libretto di statistica secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 11 cpv. 2, 3, 4 (nuovo) e 5 (nuovo)

Segnalazioni, ritiro della patente e privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca

[2]Gli agenti della polizia della pesca, in particolare:

a) procedono al ritiro immediato della patente nei casi e secondo le modalità fissati dal regolamento; il ritiro della patente comporta la privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca a titolo cautelativo;
b) in caso di pesca senza il possesso della patente, possono menzionare a verbale la privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca a titolo cautelativo.

[3]Gli agenti della polizia della pesca trasmettono entro 48 ore, all'Ufficio della caccia e della pesca, un verbale dei fatti e l'eventuale patente ritirata.

[4]Entro 15 giorni dalla ricezione del verbale, l'Ufficio della caccia e della pesca decide sul mantenimento della privazione amministrativa del diritto di pesca. Contro tale decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni; il ricorso non ha effetto sospensivo.

[5]Nei casi di ritiro ingiustificato della patente, la tassa viene rimborsata proporzionalmente ai giorni di pesca inutilizzati.

Art. 13 cpv. 2 e 3 (nuovo)

[2]È riservato il caso dei ragazzi di età inferiore ai 14 anni in possesso dell'autorizzazione dell'esercente l'autorità parentale, i quali possono esercitare la pesca senza patente, nel rispetto delle normative vigenti. Sono comunque tenuti ad iscrivere le catture nell'apposito libretto di statistica conformemente all'art. 8.

[3]Sono riservati i diritti privati di pesca legalmente riconosciuti.

Art. 14 cpv. 1

[1]La patente annuale per la pesca dilettantistica (tipo D) può essere rilasciata unicamente:

a) ai richiedenti che possono provare di avere staccato, dopo il compimento del 14° anno d'età, una patente annuale di pesca a partire dal 1992;
b) ai richiedenti che hanno frequentato il corso di introduzione alla pesca organizzato dal Cantone o, in caso di delega, da terzi riconosciuti dal Consiglio di Stato, oppure corsi equivalenti organizzati in altri Cantoni svizzeri, ai sensi dell'art. 5a della OLFP (certificato SaNa).

Art. 15 cpv. 1 lett. c)

[1]Il rilascio della patente è negato a chi:

c) è privato, a titolo cautelativo (art. 11 cpv. 2 e 4) o per decisione dell'autorità competente (art. 33), del diritto di pescare;

Art. 16 cpv. 1 lett. c), cpv. 2, 3, 4, 5, 6 e 7

[1]Sono stabiliti i seguenti tipi di patenti, le seguenti categorie e tasse:

c) Patente di tipo T, turistica per la pesca dilettantistica:
   – Categoria T1, per tutte le acque pubbliche del Cantone, anche dalla barca sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca del temolo:
     - valevole per la durata di 2 giorni fr. 60.-
     - valevole per la durata di 7 giorni fr. 120.-
   – Categoria T2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio:
     - valevole per la durata di 2 giorni fr. 30.-
     - valevole per la durata di 7 giorni fr. 50.-
d) Abrogato.
e) Abrogato.

[2]Per i richiedenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni sono stabilite le seguenti tasse:

– Categoria D1: indistintamente fr. 50.-
– Categoria D3: indistintamente fr. 20.-
– Categoria T1
  - valevole per la durata di 2 giorni fr. 20.-
  - valevole per la durata di 7 giorni fr. 30.-

[3]L'Ufficio della caccia e della pesca può rilasciare permessi di breve durata (1/2 giornata):

- al prezzo di fr. 20.- sui fiumi, bacini idroelettrici e laghi alpini, per manifestazioni didattiche o promozionali;
- al prezzo di fr. 10.- sui laghi Verbano e Ceresio, per manifestazioni sportive, didattiche o promozionali.

[4]La patente di categoria D3 può essere rilasciata unicamente ai richiedenti aventi un'età minima di 14 anni che hanno staccato la patente di categoria D1.

[5]Ogni detentore di patenti annuali è tenuto al versamento di una sovrattassa di fr. 50.- a sostegno dell'attività delle federazioni o delle associazioni ticinesi per l'acquicoltura e la pesca riconosciute. Questo versamento da diritto a essere affiliato a una delle società ticinesi da esse riconosciute, secondo le modalità fissate dai loro statuti e regolamenti.
Per i pescatori di età compresa tra i 14 e i 17 anni la sovrattassa ammonta a fr. 25.-.
In alternativa al versamento alle federazioni o alle associazioni per l'acquicoltura e la pesca riconosciute, la sovrattassa va devoluta al Fondo per la fauna ittica e la pesca.

[6]Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento i periodi di validità delle diverse patenti.

[7]Abrogato.

Art. 17 cpv. 2 e 3 (nuovo)

Obblighi del pescatore

[2]È riservato il caso dei ragazzi di età inferiore ai 14 anni, i quali devono portare con sé nell'esercizio della pesca unicamente il libretto di statistica da presentare, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente ad un documento di legittimazione valido.

[3]La patente e il libretto di statistica sono personali e non trasferibili.

Art. 18

[1]Sul ricavo complessivo delle patenti per la pesca con reti (tipo P) e dilettantistica (tipo D e T) viene assegnato:

a) il 7% ai Comuni, in base all'importo delle patenti da loro rilasciate;
b) il 55% al Fondo per la fauna ittica e la pesca;
c) il 38% al Cantone per le spese di amministrazione e di polizia della pesca.

[2]Il 10% del ricavo complessivo sulle patenti turistiche (tipo T) viene versato annualmente alla Federazione acquicoltura e pesca ticinese ed è a carico della quota assegnata al Cantone prevista alla lett. c) del presente articolo.

Art. 20 lett. a)

Il Fondo per la fauna ittica e la pesca è alimentato dai seguenti finanziamenti:

a) dal gettito delle tasse per le patenti, secondo l'art. 18 cpv. 1 lett. b) della presente Legge;

Art. 29 cpv. 1

[1]Il Cantone organizza almeno una volta all'anno dei corsi introduttivi alla pesca, rilasciando il relativo certificato di partecipazione. Il Consiglio di Stato può delegare a terzi l'organizzazione del corso d'introduzione alla pesca.

Art. 40

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2010.